STATUTO

ASSOCIAZIONE "SAPIENZAU"

- Art. 1. E costituito ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, l'associazione studentesca universitaria SapienzaU".
- Art. 2. L'Associazione ha come scopo l'organizzazione periodica di eventi formativi e culturali rivolti prevalentemente a studenti universitari.
- 2.1 L'Associazione supporta chi abbia titolo allo sfruttamento della relativa licenza "TEDx", nell'organizzazione e nella gestione conferenze ed eventi, anche assumendo funzioni delegate. tali
- 2.2. Ai fini di cui al presente articolo, l'Associazione potrà collaborare con altre organizzazioni, enti, soggetti con finalità compatibili alla propria ed inoltre potrà partecipare ad ogni iniziativa culturale, mediatica e di informazione in grado di promuovere dare visibilità alle proprie attività.
- **2.3.** L'Associazione opera senza fini di lucro.
- 2.4. Per il perseguimento delle finalità statutarie l'Associazione, oltre a promuovere nei confronti del pubblico apposita raccolta fondi, può svolgere qualsiasi attività di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria necessaria alla raccolta delle risorse da impiegare esclusivamente per l'attività associativa senza scopo di lucro e con divieto di riparto degli eventuali utili di gestione anche in forma indiretta.
- 2.5. L'Associazione promuove al suo interno i valori di attivismo civico, di dialogo e di diversità di pensiero, non partecipa alle competizioni elettorali studentesche universitarie, e svolge la propria attività senza fini elettorali e partitici.
- Art. 3. L'Associazione ha sede in Roma (RM) presso l'indirizzo di residenza del legale rappresentante alla Via Montenero Sabino n. 30, CAP 00131, ed ha durata illimitata.
- Art. 4. La compagine sociale è composta dai "soci ordinari" (o anche "organizing member"). Non assumono la qualifica di soci i soggetti di cui all'art. 4.3, se non in seguito alla delibera con cui siano riconosciuti come tali, secondo quanto previsto al punto successivo e all'art. 7.9.
- **4.1.** Sono "soci ordinari" i "sostenitori" che abbiano fatto richiesta di adesione quali "soci ordinari" e siano stati accettati dal Consiglio direttivo. È dovere di ogni socio ordinario profondere il massimo impegno nella partecipazione alle attività associative, assumendo ruoli organizzativi o comunque partecipando con continuatività e secondo le proprie possibilità anche con attività di carattere operativo, rispettare il codice etico dell'Associazione, approvato con regolamento del Consiglio direttivo, non recando danno all'immagine dell'associazione e alla sua reputazione, nonché corrispondere la quota per il rilascio annuale della tessera, ove prevista.
- 4.2. Decadono dalla qualifica di soci ordinari i soci che non siano iscritti da oltre due anni a corsi di laurea, di dottorato ovvero a scuole di specializzazione e master erogati dall'Ateneo. Tali soggetti non possono essere ammessi nella qualifica di soci ordinari. Decadono altresì dalla qualifica di soci ordinari i soci che siano stati esclusi con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo in caso di mancato rispetto dei doveri di cui all'art. 4.1; in tali casi ai soci è contestata la violazione delle previsioni statutarie con lettera formale, unitamente alla richiesta di depositare le osservazioni dell'interessato, sulle quali è tenuto ad esprimersi il Consiglio direttivo nell'ambito della proposta formulata all'Assemblea.
- **4.3.** Tutti gli altri soggetti, persone fisiche e giuridiche, che abbiano fatto richiesta di associarsi secondo le modalità previste nel presente statuto, assumono la qualifica di "sostenitori" (o anche "supporters").
- 4.4 I soci ordinari sono tenuti a richiedere, annualmente, entro le scadenze e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo, il rilascio della tessera associativa.
- 4.5. L'assetto organizzativo interno è ispirato a principi di democrazia e partecipazione, con la previsione della sovranità dell'assemblea dei soci, dell'elettività delle cariche associative, del principio del voto singolo, dei criteri per l'ammissione ed esclusione dei soci, di idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari e delle relative deliberazioni.
- Art. 5. Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci ordinari in seguito definita "Assemblea";
- il Consiglio direttivo (o anche "Board");
- il Presidente (o anche "Organizer");
 il Tesoriere (o anche "Co-Organizer");
- il Segretario generale.

- **5.1.** Il Presidente, il Tesoriere, il Segretario generale e tutti i componenti di organi collegiali dell'Associazione cessano dalla carica per dimissioni, impedimento permanente, scadenza di mandato o morte.
- **5.2.** I membri del Consiglio direttivo cessano dalla carica altresì ove ne sia deliberata la revoca o la sostituzione da parte dell'Assemblea.
- **5.3.** Ai fini dell'iscrizione all'albo delle associazioni studentesche riconosciute dalla Sapienza Università di Roma le cariche statutarie dovranno essere ricoperte gratuitamente da studenti universitari e hanno mandato rinnovabile solo una volta consecutivamente per un massimo di 4 anni.
- Art. 6. La partecipazione all'Assemblea è diritto non delegabile di tutti i soci ordinari in regola con il tesseramento di cui al punto 4.4.
- **6.1.** L'Assemblea è convocata dal Presidente con comunicazione a mezzo posta elettronica da comunicarsi a tutti i soci ovvero con mezzi equivalenti, che assicurino la conoscibilità della convocazione, almeno 5 giorni prima della riunione ed è validamente costituita quando siano intervenuti almeno 1/3 dei soci ordinari.
- **6.2.** L'Assemblea è altresì convocata, con le medesime modalità, quando ne fanno richiesta almeno 1/3 dei soci ordinari.
- **6.3.** L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 6.4. L'Assemblea nomina i membri del Consiglio direttivo, scegliendoli tra i soci ordinari candidati.
- **6.5.** L'Assemblea, a fronte delle dimissioni, dell'impedimento permanente o della morte di un membro del Consiglio direttivo ovvero in presenza di gravi e comprovati motivi, ne delibera la revoca e la sostituzione, qualora il numero di membri dell'organo sia inferiore a quello previsto all'art. 7, indicendo delle elezioni straordinarie da tenersi entro e non oltre 3 mesi dalla decadenza dalla carica.
- **6.6.** L'Assemblea approva il rendiconto consuntivo di gestione dell'anno precedente sottopostole dal Consiglio direttivo entro il 30 Aprile di ogni anno e delibera su tutte le altre materie che le sono espressamente demandate dalla legge e dal presente statuto.
- **6.7.** L'Assemblea è altresì competente, previa delibera conforme del Consiglio direttivo, all'approvazione delle modifiche del presente statuto, allo scioglimento o alla trasformazione dell'Associazione e alla nomina del liquidatore, che, salvo diverse decisioni, è individuato nel Tesoriere.
- **6.8.** In relazione all'adozione di tali atti l'Assemblea è validamente costituita quando siano intervenuti almeno la metà dei soci ordinari e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. L'Assemblea è validamente costituita con almeno la metà dei soci ordinari e delibera a maggioranza dei presenti nei casi previsti con regolamento del Consiglio direttivo.
- **6.9.** Le riunioni potranno validamente svolgersi anche in audio e/o videoconferenza, purché nella convocazione sia esplicitato l'impiego di tali mezzi.
- **Art. 7.** Fanno parte del Consiglio direttivo il Presidente, che lo presiede, il Tesoriere, il Segretario generale ove nominato ed ulteriori membri nel numero minimo di quattro e massimo di otto.
- **7.1.** Al Consiglio direttivo sono demandate tutte le attività di amministrazione e gestione, anche straordinaria, che non siano espressamente riservate dalla legge o dal presente statuto alla competenza dell'assemblea dei soci ordinari, incluse le determinazioni inerenti il coinvolgimento di terzi nelle iniziative e negli eventi organizzati dall'Associazione. Nei casi di urgenza o estrema necessità, Il Consiglio direttivo può assumere gli atti riservati all'Assemblea, ad eccezione di quelli di cui all'art. 6.7, sottoponendo gli stessi alla ratifica dell'Assemblea entro e non oltre 7 giorni dall'adozione a pena di decadenza degli effetti dell'atto.
- **7.2.** Il Consiglio direttivo nomina entro 3 mesi precedenti alla scadenza il nuovo Presidente, il nuovo Tesoriere e il nuovo Segretario generale, ove istituito, tra i propri membri che rivestano la qualifica di soci ordinari da almeno 6 mesi e ne dispone la sostituzione in caso di cessazione dalla carica o a fronte di gravi e comprovati motivi.
- **7.3.** Il Consiglio direttivo è competente alla predisposizione del testo delle modifiche del presente statuto ed alla sottoposizione all'Assemblea della delibera di scioglimento o di trasformazione dell'Associazione.
- 7.4. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con ogni mezzo idoneo, con comunicazione da trasmettersi almeno due giorni prima della riunione.
- 7.5. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con l'intervento di almeno la metà dei componenti.
- **7.6.** Tutte le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti con parere favorevole di uno tra il Presidente e il Tesoriere; in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
- 7.7. Il Consiglio direttivo è validamente costituito anche in assenza di convocazione quando siano presenti i due terzi dei suoi componenti.
- 7.8. In caso di assenza del Presidente, il Consiglio direttivo è presieduto dal Tesoriere e, in sua assenza, dal componente più anziano presente alla riunione.

- 7.9. Il Consiglio direttivo delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci ordinari e di nuovi sostenitori, sottoponendo la delibera alla ratifica dell'Assemblea.
- **7.10.** I membri del Consiglio direttivo hanno durata di 1 anno rinnovabile dall'Assemblea per una sola volta, ad eccezione di proseguimento della carica in caso di nomina quale Presidente, Tesoriere o Segretario Generale ai sensi dell'art. 7.2.
- **7.11.** Tutte le decisioni del Consiglio direttivo sono subordinate al rispetto delle procedure tecnico-amministrative e dei regolamenti vigenti della Sapienza Università di Roma.
- **7.12.** Ai fini dello svolgimento della propria attività, il Consiglio direttivo può conferire deleghe di funzioni a singoli soci ordinari che rivestano tale qualifica da almeno 6 mesi. In tal caso, gli atti e le determinazioni relative all'esercizio della funzione possono essere adottati dal soggetto delegato e successivamente approvati, per ratifica, dal Consiglio direttivo nella prima riunione utile.
- Art. 8. Al Presidente spetta la rappresentanza legale ed istituzionale dell'Associazione.
- 8.1. Il Presidente promuove ed indirizza l'attività del Consiglio direttivo e vigila sul perseguimento dello scopo sociale.
- 8.2. Il Presidente resta in carica due anni, rinnovabile per una sola volta e comunque per una durata complessiva massima di 4 anni.
- 8.3. Il Presidente uscente mantiene la propria qualifica fino al completamento del passaggio di consegne.
- Art. 9. Il Tesoriere cura l'esatta attuazione delle delibere di tutti gli organi collegiali in conformità alla legge e al presente statuto e deve informare il Presidente su tutte le questioni che rivestono un'importanza sostanziale per il lavoro dell'Associazione.
- 9.1. Il Tesoriere è responsabile della cassa dell'Associazione.
- **9.2.** Egli cura la tenuta delle scritture contabili, disbriga gli adempimenti relativi ai pagamenti e agli incassi con potere di rappresentanza nel rilascio delle relative quietanze.
- 9.3. Il Tesoriere è altresì autorizzato ad aprire, chiudere e gestire rapporti di conto corrente bancario o postale.
- 9.4. Il Tesoriere resta in carica due anni, rinnovabile per una sola volta e comunque per una durata complessiva massima di 4 anni.
- 9.5. Il Tesoriere uscente mantiene la propria qualifica fino al completamento del passaggio di consegne.
- **Art. 10.** Il Segretario generale, ove nominato, coadiuva il tesoriere nelle proprie funzioni e supporta la gestione del patrimonio associativo e l'impiego dei *budget* assegnati dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo a ciascuna delle attività o delle iniziative poste in essere dall'Associazione. È inoltre responsabile della regolare tenuta del libro dei soci e della verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali, nonché della convocazione delle relative sedute, stimolando a tal fine il Presidente dell'Associazione o raccogliendo la volontà dei legittimati alla convocazione.
- **10.1.** Il Segretario generale resta in carica due anni, rinnovabile per una sola volta e comunque per una durata complessiva massima di 4 anni.
- Art. 11. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Statuto, previa delibera conforme del Consiglio direttivo, all'atto del raggiungimento dello scopo sociale o qualora divenga impossibile raggiungere lo stesso ovvero qualora ne facciano richiesta almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo. La proposta di delibera di scioglimento è adottata dal Consiglio direttivo con la maggioranza dei due terzi dei membri. Con gli stessi *quorum* è deliberata la trasformazione dell'associazione.
- Art. 12. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni, mobili e immobili, a qualunque titolo percepiti ed in particolare dalle quote associative, ove richieste in sede di rilascio delle tessere di cui all'art. 4, dalle oblazioni dei sottoscrittori della raccolta fondi, dalle somme versate dagli sponsor di ciascun evento e dall'eventuale somma versata, a titolo di contribuzione liberale, all'atto della partecipazione del pubblico a ciascun evento. In esito allo scioglimento dell'Associazione, salvo il pagamento di debiti e finanziamenti ricevuti da terzi, il patrimonio residuo, previa delibera del Consiglio Direttivo, è interamente devoluto agli enti, associazioni o comitati che dichiarino di voler perseguire scopi analoghi o affini o di pubblica utilità, individuati in sede di scioglimento.
- Art. 13. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano gli artt. 36 e seguenti del Codice civile.